



n. [14] Reg.

[Prot. 1363 del 08/04/2020]

OGGETTO: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del Covid-19 - Ulteriori misure per i giorni 12 e 13 aprile 2020. -

IL SINDACO

In relazione alle misure volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19

AVVISA

che, anche durante le **festività pasquali**, vige il divieto di **assembramento** e, quindi, l'obbligo della distanza minima di un metro.

Avvisa inoltre che saranno potenziati i controlli a cura di tutte le autorità preposte, con posti di blocco, azioni di sorveglianza e ogni ulteriore misura per evitare e ridurre al massimo gli spostamenti e transiti sul nostro territorio.

In particolare durante le festività della Santa Pasqua e Pasquetta (12 e 13 aprile):

DISPONE

- 1. Il divieto di accesso e stazionamento di persone nelle piazze e il divieto di assembramento in qualsiasi luogo aperto al pubblico sul territorio comunale (luoghi di culto, campagne, giardini, pineta, aree adiacenti al Fiume Calore e altre aree di sosta o di verde attrezzato, ecc.);**
- 2. Il divieto di riunioni conviviali (pranzi, cene, scampagnate).**
- 3. Il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case. Si ricorda, all'uopo, che chi rientra da fuori, ha l'obbligo di avvisare il Comune, e va in quarantena, e se non può stare in un luogo isolato, va in quarantena con tutta la famiglia, e verrà controllato.**

Ricorda, inoltre, che è in vigore l'Ordinanza n. 12 del 08/04/2020 che dispone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, nei giorni 12 e 13 aprile 2020 (ad esclusione della vendita dei giornali per la sola domenica 12 aprile e i tabaccai solo per lunedì 13 aprile). Tale chiusura sarà utile anche per una ulteriore azione di sanificazione dei locali e dei luoghi a contatto con il pubblico.

Ribadisce l'obbligo per gli esercenti di indossare sempre guanti monouso e mascherina o altri sistemi di protezione individuale equivalente. **L'accesso** a tali esercizi commerciali, uffici pubblici, ufficio postale, banca, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso di persone, è consentito solo indossando guanti monouso o altri sistemi di protezione individuale equivalente.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale e con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Manda al Corpo di Polizia Locale e alle Forze di Polizia presenti nel territorio comunale la vigilanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

Avverte che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionato in base alle norme vigenti;

Informa contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, 08/04/2020

IL SINDACO
Antonio Marino
(Firma Digitale)